



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia Presidente

dott. Rosario Lionello Rossino Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco presentata in data 1 aprile 2014 dalla società

s.a.s., con sede in (RN), frazione, in persona del socio accomandatario e liquidatore

- rilevato che la ricorrente s'è riservata di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

- rilevato che la società istante ha depositato nei termini il piano, i documenti e la relazione del professionista di cui all'art. 161 L.F.;

- rilevato che con decreto 2-3 febbraio 2015 il Tribunale ha fissato l'udienza ex art. 162 l.f.;

- rilevato che la società versa in stato di insolvenza, risultando l'attivo a breve inferiore rispetto ai debiti a breve ed avendo conseguito rilevanti perdite (cfr. relazione del Professionista attestatore);

- viste le integrazioni documentali e le modifiche apportate al piano in data 16 marzo 2015;

- visto in particolare il verbale di assemblea straordinaria con il quale il liquidatore è stato autorizzato a presentare la domanda di concordato preventivo;

- rilevato che il piano prevede, previa integrale liquidazione dell'attivo, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento nella percentuale dell'12,917% dei creditori chirografari;

- rilevato che sono state precisate le modalità e i tempi dell'adempimento;

- rilevato che risulta depositato l'elenco dei titolari di diritti reali o personali nei confronti del socio illimitatamente responsabile;

- rilevato che la società ha presentato domanda di Transazione fiscale;

- preso atto del parere favorevole emesso dal Commissario giudiziale dott.sa

- ritenuto che il beneficio della prededuzione può essere riconosciuto unicamente al credito del professionista attestatore quale credito sorgente "in funzione" ed "in occasione" della procedura di concordato preventivo, essendo quella dell'attestatore l'unica figura prevista obbligatoriamente dalle disposizioni di legge in tema di concordato preventivo, dovendosi diversamente riconoscere il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ai crediti degli altri professionisti che hanno prestato la loro opera a favore della società debitrice anche al fine della predisposizione della domanda e del ricorso;

- ritenuto che può essere riconosciuto il beneficio della prededuzione al credito dei professionisti che assistono la società nella fase successiva all'ammissione, per l'introduzione del giudizio di omologazione e la definizione del relativo procedimento;

- ritenuto che una corretta lettura dell'art. 182 l.f. riservi al Tribunale la nomina del Commissario liquidatore e del Comitato dei creditori, quali "organi della procedura" sottoposti al controllo del Commissario giudiziale e del Giudice delegato; dovendosi intendere l'inciso del primo comma dell'art. 182 l.f. "se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente" nel senso che non sussiste la necessità della nomina di un Commissario liquidatore e del Comitato dei creditori nel caso in cui la *cessio bonorum* non implichi una fase liquidatoria; ipotesi che non si verifica nel caso di specie;

visti gli artt. 160 e 163, comma 1, l. fall.;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della **società**

s.a.s., con sede in

, via

Tenuta n. 102, nomina giudice delegato la **dott.ssa Maria Antonietta Ricci**.

nomina commissario giudiziale la dott.ssa già nominata pre commissario;

dispone la convocazione dei creditori per il giorno **15 luglio 2015 ore 10.30**;

dispone che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 5 giugno 2015, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario

